

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1870

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORDON, MAZZUCA

Norme per l'attuazione della pari opportunità
tra uomo e donna in ambito elettorale

Presentata il 12 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un recente documento approvato dalla Conferenza regionale dell'ONU (Vienna, ottobre 1994) in preparazione della Conferenza mondiale delle donne di Pechino, afferma che tutti gli Stati membri devono impegnarsi a realizzare « entro il 2000, una società più equa per effetto del pieno riconoscimento del contributo delle donne a tutti i livelli politici e della presa di decisioni ». Sembra quindi giunto il momento di provare a realizzare quello che Peter Lempecht, vicesegretario generale del Consiglio d'Europa ha definito una « Democrazia paritaria » basata cioè « su tutte le persone, uomini e donne, giacché l'essere umano non è neutro, ma duale ».

In tal senso verrà proposta a breve da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa l'adozione di un protocollo ag-

giuntivo alla Convenzione dei diritti umani che sancisca il riconoscimento giuridico della differenza tra le due componenti del genere umano.

La presente proposta di legge si colloca nell'ambito delle iniziative necessarie per costruire la « Democrazia paritaria » di cui si discute all'ONU. In particolare la presente proposta di legge intende realizzare pari opportunità per i due sessi nell'ambito delle competizioni elettorali favorendo la reale partecipazione paritaria di entrambi alla presa di decisioni.

Riteniamo che tale obiettivo non possa essere raggiunto senza fare ricorso a specifici strumenti normativi in considerazione del fatto che:

a) la presenza femminile nei Parlamenti e nelle assemblee regionali dei

grandi Paesi democratici occidentali, inclusa l'Italia, si aggira intorno al 10 per cento, sicché è dimostrato che l'acquisizione di diritti formali, quali il diritto al voto delle donne, non ha prodotto uguaglianza di diritto ad essere votate e infatti la partecipazione delle donne alla presa di decisioni politiche non è più in crescita fin dalla metà degli anni settanta;

b) la sottorappresentazione femminile negli organi di rappresentanza elettiva è un dato comune a Paesi dotati di sistemi elettorali molto diversi tra loro. Essa riguarda le istituzioni politiche e amministrative ma anche tutti gli altri organismi rappresentativi a cui corrisponda un qualsivoglia potere decisionale (Consiglio superiore della magistratura, organi sindacali e di categoria, eccetera). Ciò significa che « nessun modello elettorale di per sé è garanzia di pari opportunità elettiva tra uomo e donna »;

c) solo in presenza di strumenti normativi appositamente individuati, quali ad esempio la norma della legge elettorale italiana che prevede l'alternanza uomo/donna per la quota proporzionale, si realizza un effettivo risultato di riequilibrio tra le elette e gli eletti. Ciò spiega il paradosso elettorale delle recenti elezioni politiche (marzo '94). In tale occasione la percentuale di donne elette con il sistema maggioritario (che era certamente innovativo ma non prevedeva alcuna « correzione » specifica) è stata pari all'8,2, quella delle donne elette con il sistema proporzionale, invece ha raggiunto il 33 per cento. Lo scarto è di 1 a 4.

Per quanto questi dati parlino fin troppo chiaro, siamo peraltro consapevoli che il problema di intervenire sull'attuale deficit di democrazia determinato dalla vistosa assenza delle donne dai luoghi decisionali non è un problema puramente numerico sicché esso non può considerarsi risolto con l'introduzione per legge di un sistema di « quote ».

Ciò che dobbiamo sanare infatti è il profondo divario tra le donne e la politica nella sua rappresentazione corrente con

particolare riferimento ad alcune situazioni:

1) nonostante importanti cambiamenti intercorsi nella vita politica nazionale, la definizione delle candidature è tuttora affidata ai partiti politici a cui i singoli candidati dovranno fare riferimento. Si individua così un doppio *handicap* per le donne: da un lato, la scarsa fiducia che molte donne ripongono nei partiti come sedi di rappresentanza fa sì che solo una minoranza (le più politicizzate, le militanti, eccetera) si rivolgano ad un partito per accedere alle candidature; dall'altro, visto che nessun partito ha ancora risolto i propri complessi problemi di democrazia, l'insieme delle procedure attualmente in uso per la formazione delle candidature ha l'effetto di scoraggiare o discriminare le donne all'interno di queste strutture;

2) l'attuale incertezza delle norme che devono assicurare il finanziamento dell'attività politica esercita un forte effetto di discriminazione sulle donne meno esperte o semplicemente meno abbienti;

3) non tutte le donne sono attratte dalla politica e quindi ne restano volutamente lontane. Questa distanza deve essere colmata non tanto nell'ottica di corrispondere a un diritto costituzionalmente acquisito, ma soprattutto perché l'articolata presenza delle donne nel mondo del lavoro, delle professioni, nei settori produttivi, della scuola, della scienza, dell'arte, eccetera, non è più compatibile con una rappresentanza politica in cui queste competenze e queste soggettività non si riconoscano e non si identifichino.

Per tali motivazioni la presente proposta di legge si basa su una serie articolata di interventi che certamente non potranno considerarsi esaustivi, ma che possono realisticamente contribuire a riequilibrare la rappresentanza elettiva tra uomo e donna evitando nel contempo un rischio molto concreto e comunque inaccettabile: quello che si realizzi l'indispensabile fase di completamento delle riforme elettorali, in vi-

sta di un completo e maturo bipolarismo, ma che questo risultato venga ottenuto a scapito della rappresentanza femminile. Questa sarebbe infatti la conseguenza dell'abolizione della quota proporzionale per le elezioni politiche, per effetto della quale ad esempio le donne elette in parlamento passerebbero da 95 a 54.

E così pure una riforma elettorale regionale in senso maggioritario che pure riteniamo indispensabile realizzare, rischierebbe di ridurre ulteriormente la presenza femminile in quelle assemblee elettive.

Proponiamo perciò che qualunque sia il sistema elettivo in vigore ed in particolare anche nel caso del sistema maggioritario, ad esso si applichi un correttivo specifico che garantisca le pari opportunità ed inoltre che si introducano altre misure capaci di intervenire sulle diverse fasi della competizione elettorale, in particolare in vista di elezioni primarie e nell'ambito delle norme di finanziamento ai partiti.

Proponiamo infine che la partecipazione spontanea delle donne alla politica sia sostenuta con appositi strumenti che servano a garantirla e a legittimarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1.

1. Nelle competizioni elettorali, politiche o amministrative, che prevedano il ricorso al sistema proporzionale, le liste sono bloccate e formate alternando i candidati dei due sessi in ordine alfabetico.

ART 2.

1. La presentazione di liste elettorali è sempre preceduta da elezioni primarie o altre iniziative democratiche di individuazione dei candidati in numero pari per i due sessi per qualunque tipo di competizione elettorale, con lo scarto massimo di una unità.

ART 3.

1. Nelle competizioni elettorali, politiche o amministrative, che utilizzano il sistema maggioritario le candidature presentate da ogni forza politica sono due per ogni collegio, una di sesso maschile e l'altra di sesso femminile.

2. Allo scopo di non modificare il numero complessivo dei seggi da assegnare si procede preventivamente alla revisione dei collegi elettorali attualmente esistenti, dimezzandone il numero e raddoppiandone la circoscrizione territoriale.

3. Per ogni collegio risultante dalla revisione di cui al comma 2 sono assegnati alla forza politica che ha riportato il maggior numero di voti due seggi, uno al candidato di sesso maschile e l'altro al candidato di sesso femminile.

ART 4.

1. Il rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, è

corrisposto previa presentazione di idonea documentazione attestante che le somme spettanti siano state utilizzate paritariamente a sostegno dei candidati di ambo i sessi.

ART 5.

1. Nell'ambito dei programmi, finanziati dagli enti locali, dalle regioni, dallo Stato e dall'Unione europea, destinati alla realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, almeno il dieci per cento delle risorse da utilizzare deve essere destinato ad azioni di formazione e di promozione della presenza e dell'attività delle donne nella vita politica e nell'amministrazione pubblica.

2. Per la gestione dei finanziamenti di cui al comma 1 gli enti interessati si avvalgono delle associazioni femminili a statuto democratico più rappresentative al livello di propria competenza tra i cui compiti istituzionali sia prevista la promozione delle donne nella vita pubblica.

